

- 2) *La Commissione europea supporterà le proprie spese, nonché le spese sostenute dalla Ryanair e dalla Airport Marketing Services.*
- 3) *Il Consiglio dell'Unione europea supporterà le proprie spese.*
- 4) *La Repubblica di Lettonia supporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 165 del 10.5.2016.

**Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2018 — Ryanair e Airport Marketing Services/Commissione
(Causa T-165/16) (¹)**

(«Aiuti di Stato — Accordi conclusi con la compagnia aerea Ryanair e la sua filiale Airport Marketing Services — Servizi aeroportuali — Servizi di marketing — Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato interno e ne ordina il recupero — Nozione di aiuto di Stato — Vantaggio — Criterio dell'investitore privato — Recupero — Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Accesso al fascicolo — Diritto al contraddittorio»)

(2019/C 82/46)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Ryanair DAC, già Ryanair Ltd (Dublino, Irlanda), Airport Marketing Services Ltd (Dublino) (rappresentanti: G. Berrisch, E. Vahida, I.-G. Metaxas-Maranghidis, avvocati, e B. Byrne, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, L. Armati e S. Noë, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: S. Boelaert e S. Petrova, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento parziale della decisione (UE) 2016/287 della Commissione, del 15 ottobre 2014, sugli aiuti di Stato SA.26500 2012/C (ex 2011/NN, ex CP 227/2008) concessi dalla Germania a Flughafen Altenburg-Nobitz e Ryanair Ltd (GU 2016, L 59, pag. 22).

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Ryanair DAC e l'Airport Marketing Services Ltd sono condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.*
- 3) *Il Consiglio dell'Unione europea supporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 222 del 20.6.2016.